

Camera dei Deputati

Legislatura 19
ATTO CAMERA

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE : 5/02715
presentata da **BRUZZONE FRANCESCO** il **01/08/2024** nella seduta numero **338**

Stato iter : **IN CORSO**

Ministero destinatario :

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Attuale Delegato a rispondere :

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE
FORESTE , data delega **31/07/2024**

TESTO ATTO

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02715

presentato da

BRUZZONE Francesco

testo di

Giovedì 1 agosto 2024, seduta n. 338

BRUZZONE. — **Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.** — Per sapere – premesso che:

il divieto previsto dalla legge n. 157 del 1992, articolo 21, comma 3, relativamente al divieto di caccia sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione, non deriva da obblighi di applicazione o rispetto di disposizioni del diritto comunitario e risulta essere un unicum nel panorama europeo;

tale norma non solo non è prevista dalla direttiva 2009/147/CE (cosiddetta direttiva uccelli), ma non sembra neanche in linea con quest'ultima dal momento che il legislatore europeo ha previsto che la salvaguardia dell'avifauna migratoria debba passare attraverso gli interventi di miglioramento ambientale attuati nelle Zone di protezione speciale e l'interdizione della caccia esclusivamente in alcuni periodi dell'anno;

infatti lo Stato italiano e le regioni, in applicazione della direttiva 2009/147/CE, hanno provveduto ad istituire le Zone di protezione speciale, siti la cui individuazione è volta propriamente alla tutela dell'avifauna, migratrice e stanziale;

il divieto previsto dalla legge n. 157 del 1992, appare oggi incompatibile con il mutato panorama venatorio, ambientale e faunistico dell'Italia, profondamente cambiato dal 1992 ad oggi; la pressione venatoria è drasticamente diminuita, le specie cacciabili sono state fortemente ridotte, e sono invece aumentate le esigenze di gestione faunistica perseguibili attraverso l'attività venatoria;

il Tar della Lombardia – Milano, Sez. IV, con Sentenza n. 482/2024 del 20 febbraio 2024 ha ritenuto opportuno, vista la necessità di dare attuazione ad una pronuncia della Corte costituzionale, stante la pluralità di contenziosi che hanno avuto oggetto l'esatta individuazione dei valichi montani e considerata l'assenza di discrezionalità nella loro identificazione, trattandosi di un accertamento tecnico in senso stretto, che implica la verifica di dati certi, non suscettibili di apprezzamenti opinabili, affidare in via diretta l'esecuzione della pronuncia della Corte costituzionale ad un commissario ad acta individuato nel direttore generale dell'Ispra con facoltà di delega ad altro qualificato funzionario del medesimo istituto;

con nota del 29 febbraio 2024 il direttore generale Ispra ha individuato il commissario ad acta, al fine di dare esecuzione in via diretta alla suddetta sentenza del Tar Lombardia n. 482/2024, allo scopo di individuare i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna da sottoporre a tutela ai sensi della legge n. 157 del 1992, articolo 21, comma 3;

il 22 luglio 2024 il suddetto commissario ha chiesto al Tar Lombardia di concedergli una proroga fino al 31 ottobre 2024 per il deposito della relazione esplicativa;

a seguito di ciò presidente del Tar Lombardia, con il decreto 29 luglio 2024, n. 267 ha accolto l'istanza di proroga differendo il termine per il deposito della relazione sui valichi al 31 ottobre 2024 e l'udienza di merito al 23 gennaio 2025;

il divieto tout court della caccia sui valichi ha avuto come conseguenza l'abbandono di quei luoghi e la loro incuria, con conseguenze negative sulla stessa fauna migratoria ben maggiori rispetto a quelle causate dalla caccia programmata ai sensi della legge n. 157 del 1992;

a parere dell'interrogante è ben più coerente con le esigenze di conservazione degli habitat e della stessa avifauna migratrice e con le esigenze di gestione faunistica della fauna stanziale, che sui valichi interessati dalle rotte di migrazione la caccia non debba essere vietata aprioristicamente, ma debba essere esercitata nel rispetto della direttiva 2009/147/CE –:

quali iniziative urgenti intendano mettere in atto per quanto di competenza, al fine di arrivare ad una soluzione del problema dei valichi montani, vista anche la proroga concessa al commissario ad acta relativamente alla consegna della relazione esplicativa.

(5-02715)